CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

DIREZIONE DELLA RICERCA
E DOCUMENTAZIONE

Scheda tematica

COMMERCIO ELETTRONICO E OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

La regolamentazione del commercio elettronico costituisce l'aspetto centrale della direttiva (CE) n. 2000/31/CE[1] relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, che stabilisce le norme vertenti sul regime di stabilimento e di informazione dei prestatori di servizi della società dell'informazione, nonché sulla responsabilità dei prestatori intermediari.

Tuttavia, il commercio elettronico riguarda una varietà di settori della vita economica che esulano dalla regolamentazione di detta direttiva, come i giochi d'azzardo, le questioni relative ad accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese nonché il settore tributario (v. articolo 1, paragrafo 5, della direttiva sul commercio elettronico, concernente gli obiettivi e il campo d'applicazione di detta direttiva). Parimenti, i diritti d'autore e i diritti connessi, i diritti dei marchi, la tutela dei consumatori e la protezione dei dati personali rientrano nel settore del commercio elettronico, ma sono disciplinati da una serie di direttive e di regolamenti specifici.

La presente scheda tematica fornisce una panoramica della giurisprudenza in materia. A tal fine, essa classifica le principali sentenze riguardanti tale gamma di settori in due sezioni, da un lato gli aspetti relativi alle obbligazioni contrattuali tra le parti, e dall'altro la disciplina del commercio elettronico.

1 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

I. I rapporti contrattuali tra le parti

1. Conclusione del contratto

Sentenza del 5 luglio 2012, Content Services (C-49/11, EU:C:2012:419)

La società Content Services, tramite una succursale a Mannheim (Germania), proponeva diversi servizi online sul suo sito Internet, redatto in lingua tedesca e accessibile anche in Austria. In particolare, si trattava di un sito attraverso il quale era possibile scaricare software gratuiti o versioni di prova di software a pagamento. Prima di registrarsi, gli internauti dovevano compilare un modulo di iscrizione e contrassegnare una casella con un segno di spunta per dichiarare di accettare le condizioni generali di vendita e rinunciare al diritto di recesso.

Tali informazioni non erano direttamente mostrate agli internauti. Questi ultimi potevano tuttavia visualizzarle cliccando su un link presente nella pagina di stipulazione del contratto. Tale stipulazione non poteva avvenire senza che la casella fosse stata contrassegnata. Successivamente, l'internauta riceveva dalla Content Services un messaggio e-mail che non conteneva informazioni sul diritto di recesso, ma nuovamente un link per visualizzarle. L'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE[2]. Detto giudice ha chiesto se rispondesse al suo dettato una prassi commerciale consistente nel rendere accessibili al consumatore le informazioni richieste da tale norma solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell'impresa interessata.

Secondo la Corte, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE deve essere interpretato nel senso che tale prassi commerciale non risponde al suo dettato, in quanto tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore e in quanto un sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo».

Infatti, il consumatore deve ricevere conferma di dette informazioni, senza che sia richiesto un comportamento attivo da parte sua. Inoltre, affinché un sito Internet sia considerato un supporto duraturo, esso deve garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni menzionate in tale disposizione per consentirgli di far valere, all'occorrenza, i suoi diritti. A tal riguardo, esso deve consentire al consumatore di conservare le informazioni indirizzate a lui personalmente, garantire l'assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo ed offrire al consumatore la possibilità di riprodurle identiche (punti 35, 42, 43, 50, 51 e disp.).

2 Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).

Sentenza del 25 gennaio 2017, BAWAG (C-375/15, EU:C:2017:38)[3]

La banca BAWAG, che esercitava la sua attività nel territorio austriaco, utilizzava una clausola contrattuale standard ai fini dell'adesione dei consumatori ai servizi bancari online («e-banking»).

Secondo detta clausola, «le informazioni e le spiegazioni che la banca deve fornire al cliente o mettere a sua disposizione sono trasmesse per posta o per via elettronica, nell'ambito dell'e-banking». Le informazioni potevano essere trasmesse attraverso un sistema di messaggistica integrato nei conti online. I consumatori potevano consultare, riprodurre e scaricare i messaggi di posta elettronica. I messaggi situati nei conti online «e-banking» vi rimanevano senza subire modifiche e non venivano cancellati per un periodo di tempo adeguato ai fini dell'informazione di tali consumatori, cosicché potevano essere consultati e riprodotti in maniera identica per via elettronica oppure stampati. Tuttavia, i consumatori non erano informati, per altra via, della ricezione di un nuovo messaggio di posta elettronica.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha adito la Corte in via pregiudiziale per appurare se l'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE[4], in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che un'informazione trasmessa a mezzo di una casella di posta elettronica integrata nella piattaforma di una banca online sia «fornita su un supporto durevole».

Secondo la Corte, si deve ritenere che taluni siti Internet debbano essere qualificati come «supporti durevoli», ai sensi dell'articolo 4, punto 25, di detta direttiva (punti 43-45).

Tuttavia, le modifiche del contratto quadro, trasmesse dal prestatore di servizi di pagamento all'utente di tali servizi a mezzo di una casella di posta elettronica, possono essere considerate fornite su un supporto durevole soltanto qualora ricorrano le seguenti due condizioni:

– che il sito Internet permetta unicamente all'utente di memorizzare e riprodurre informazioni in modo da potervi accedere per un periodo di congrua durata;

– che la trasmissione di tali informazioni sia accompagnata da un comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento, destinato a portare a conoscenza dell'utente la disponibilità di tali informazioni.

Tale condotta può realizzarsi anche con l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo abitualmente utilizzato dall'utente di tali servizi per comunicare con altre persone e il cui utilizzo sia stato pattuito dalle parti in un contratto quadro concluso tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente. L'indirizzo così scelto non può, tuttavia, essere quello riservato all'utente stesso sul sito Internet di servizi bancari online gestito dal prestatore di servizi di pagamento (punti 51, 53 e disp.).

3 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2017, pag. 74.

4 Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

2. Legge applicabile/Competenza giurisdizionale

Sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C–191/15, EU:C:2016:612)[5]

L'impresa Amazon EU Sàrl, con sede in Lussemburgo, effettuava vendite online di beni a consumatori stabiliti in diversi Stati membri. Nel procedimento principale l'associazione austriaca per la difesa degli interessi dei consumatori (Verein für Konsumenteninformationen) aveva esperito un'azione inibitoria, basata sulla direttiva 2009/22/CE[6], e con la quale si affermava che le clausole contrattuali utilizzate da Amazon erano contrarie a divieti di legge o alle buone prassi.

Adito dall'associazione austriaca, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha chiesto se una clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita di un contratto stipulato mediante commercio elettronico tra un professionista e un consumatore, in forza della quale detto contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista, sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE[7]. Inoltre, l'Oberster Gerichtshof si è chiesto se il trattamento dei dati personali da parte di un'impresa sia soggetto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE[8], al diritto dello Stato membro verso il quale tale impresa dirige le proprie attività.

Secondo la Corte, i regolamenti Roma I[9] e Roma II[10] devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a siffatta azione inibitoria deve essere determinata in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II, quando le violazioni dell'ordinamento giuridico derivano dall'uso di clausole abusive. Per contro, la legge applicabile alla valutazione della clausola contrattuale di cui trattasi deve essere determinata in forza del regolamento Roma I, indipendentemente dal fatto che tale valutazione sia effettuata nell'ambito di un'azione individuale o in quello di un'azione collettiva.

Tuttavia, dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I deriva che la scelta della legge applicabile non pregiudica l'applicazione delle disposizioni imperative previste dalla legge del paese di residenza dei consumatori i cui interessi sono difesi mediante un'azione inibitoria. Tali disposizioni possono includere quelle che traspongono la direttiva 93/13/CEE, nella misura in cui esse assicurano un livello di tutela più elevato al consumatore (punti 59, 60, disp. 1).

Pertanto, una clausola che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva ai sensi dell'articolo 3,

5 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2016, pag. 42.
6 Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).
7 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
8 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
9 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
10 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE quando induce in errore tale consumatore dandogli l'impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre della tutela garantita dalle disposizioni di legge imperative che sarebbero applicabili in assenza di siffatta clausola (punto 71, disp. 2).

Peraltro, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un'impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività nello Stato membro interessato (punti 76, 77, 81, disp. 3).

Sentenza del 7 dicembre 2010 (Grande Sezione), Pammer e Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740)[11]

Le cause riunite Pammer e Alpenhof vertono su due procedimenti principali riguardanti questioni analoghe. Nella causa Pammer, un consumatore domiciliato in Austria era in lite con una società di navi mercantili, con sede in Germania, riguardo al rimborso del prezzo del viaggio, in quanto il primo lamentava il fatto che la nave e lo svolgimento del viaggio non corrispondevano alla descrizione fornita sul sito Internet dell'agenzia che aveva svolto il ruolo di intermediario, anch'essa stabilita in Germania, che proponeva tali viaggi.

Il giudice austriaco di primo grado si era ritenuto competente. Il giudice d'appello, per contro, aveva dichiarato che i giudici austriaci non erano competenti La questione pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) mirava ad accertare come si dovesse interpretare la nozione di contratto che prevede prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo il quale sono applicabili le disposizioni della sezione 4 del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001[12]. In un secondo tempo, il giudice del rinvio ha chiesto se il fatto che l'attenzione del consumatore austriaco sia stata attratta sul viaggio dalla consultazione del sito Internet dell'agenzia intermediaria, senza che la prenotazione del viaggio fosse effettuata via Internet, sia sufficiente per poter constatare la competenza dei giudici austriaci.

La seconda causa, Alpenhof, era sorta tra una società austriaca, che gestiva un albergo e aveva la propria sede in Austria, e un consumatore domiciliato in Germania riguardo al pagamento di una fattura per prestazioni alberghiere pattuite mediante scambio di messaggi di posta elettronica in base a informazioni fornite sul sito Internet della società ricorrente. I giudici austriaci avevano respinto il ricorso, ritenendosi incompetenti.

Secondo la Corte, un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile può costituire un contratto di trasporto che, ad un prezzo globale, combina viaggio ed alloggio, qualora tale viaggio in nave mercantile comporti, per un prezzo forfettario, parimenti l'alloggio e tale viaggio

11 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2010, pag. 51.

12 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

sia di durata superiore alle 24 ore (punti 45, 46, disp. 1).

Al fine di stabilire se l'attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore sia domiciliato, occorre verificare se tale commerciante intendesse commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri.

I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell'attività, l'indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua. Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito (punti 92-94, disp. 2).

Sentenza del 6 settembre 2012, Mühlleitner (C-190/11, EU:C:2012:542)[13]

Il procedimento principale aveva ad oggetto una controversia tra la consumatrice, la sig.ra Daniela Mühlleitner, domiciliata in Austria, e alcuni venditori di automobili domiciliati ad Amburgo, Germania, riguardo all'acquisto di un'autovettura. Dopo aver trovato i loro recapiti sul loro sito Internet, la sig.ra Mühlleitner aveva telefonato ai venditori dall'Austria, dove aveva ricevuto successivamente un'offerta per posta elettronica. La conclusione del contratto era avvenuta, tuttavia, presso i venditori in Germania.

In seguito, il giudice di primo grado, il Landesgericht Wels (Tribunale del Land, Wels, Austria), aveva respinto il ricorso dichiarandosi incompetente. L'Oberlandesgericht Linz (Tribunale superiore del Land, Linz, Austria) aveva confermato la decisione ricordando che un sito Internet puramente «passivo» non era sufficiente per ritenere che un'attività sia diretta verso lo Stato del consumatore. La sig.ra Mühlleitner aveva proposto un ricorso in cassazione («Revision») avverso tale decisione dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria). Quest'ultimo ha sottoposto alla Corte, in via pregiudiziale, la questione se l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I[14] presupponga che il contratto fra il consumatore e l'imprenditore sia stato concluso a distanza.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001, deve essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra il consumatore e l'imprenditore sia stato concluso a distanza.

13 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2012, pag. 29.

14 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

In primo luogo, tale disposizione non condiziona espressamente la sua applicazione alla circostanza che i contratti ricompresi nella sua sfera di applicazione siano stati conclusi a distanza. In secondo luogo, per quanto riguarda l'interpretazione teleologica di detta disposizione, l'inserimento di un requisito legato alla conclusione a distanza dei contratti stipulati con i consumatori sarebbe in conflitto con l'obiettivo perseguito da tale disposizione, vale a dire quello della tutela dei consumatori, parti deboli del contratto. In terzo luogo, il requisito essenziale cui è subordinata l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento è quello legato all'attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato di residenza del consumatore. Al riguardo, sia l'avvio di contatti a distanza sia la prenotazione di un bene o di un servizio a distanza o, a fortiori, la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore sono indizi di riconducibilità del contratto ad un'attività di tal genere (punti 35, 42, 44, 45 e disp.).

Sentenza del 17 ottobre 2013, Emrek (C-218/12, EU:C:2013:666)

Il sig. Emrek, domiciliato a Saarbrücken (Germania), era alla ricerca di un veicolo e aveva appreso tramite conoscenti dell'esistenza dell'impresa del sig. Sabranovic. Quest'ultimo gestiva a Spicheren (Francia) un'impresa di commercializzazione di veicoli usati. Egli disponeva altresì di un sito Internet contenente i recapiti della sua impresa, compresi numeri di telefono francesi e un numero di telefono cellulare tedesco, accompagnati dai rispettivi prefissi internazionali. Tuttavia, il sig. Emrek non era venuto a conoscenza dell'impresa attraverso il sito Internet. Pertanto, il sig. Emrek, in qualità di consumatore, aveva concluso con il sig. Sabranovic, presso i locali di quest'ultimo, un contratto scritto di compravendita di un veicolo usato.

In seguito, il sig. Emrek ha esperito un'azione contro il sig. Sabranovic in materia di garanzia dinanzi all'Amtsgericht Saarbrücken (Tribunale circoscrizionale di Saarbrücken, Germania). Detto giudice ha dichiarato di non essere competente. Il sig. Emrek ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania). Quest'ultimo ha chiesto se sia necessario, per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001, un nesso di causalità tra le attività del commerciante dirette verso lo Stato membro di domicilio del consumatore mediante Internet e la conclusione di contratti.

La Corte ha ricordato di aver individuato, nella sentenza Pammer e Alpenhof (C-585/08 e C-144/09), un elenco non esaustivo di indizi che possono risultare d'ausilio per il giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale relativo all'attività commerciale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore (punto 27).

Essa ha concluso che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001, deve essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l'attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un'attività di tal genere (punto 32 e disp.).

Sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub (C-322/14, EU:C:2015:334)[15]

Il procedimento principale riguardava la vendita di un autoveicolo attraverso un sito Internet. Le condizioni generali di vendita accessibili su tale sito Internet contenevano una clausola attributiva di competenza a favore del giudice di uno Stato membro. La finestra contenente dette condizioni generali di vendita non si apriva automaticamente al momento della registrazione né al momento di ogni singola vendita, in quanto il compratore doveva contrassegnare un'apposita casella per accettare tali condizioni.

La Corte è stata chiamata dal Landgericht Krefeld (Tribunale del Land, Krefeld, Germania) a stabilire se la validità di una clausola attributiva di competenza sia rimessa in discussione in caso di utilizzo della procedura di accettazione mediante «clic».

In primo luogo, per quanto riguarda l'effettività del consenso degli interessati, che rappresenta uno degli scopi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, la Corte ha constatato che il compratore parte nel procedimento principale aveva accettato espressamente le condizioni generali in questione contrassegnando l'apposita casella sulla pagina web del venditore controparte. In secondo luogo, essa ha dichiarato che da un'interpretazione letterale dell'articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento emerge che quest'ultimo impone che sia prevista la «possibilità» di registrare durevolmente la clausola attributiva della competenza, a prescindere dalla questione se il testo delle condizioni generali sia stato effettivamente registrato durevolmente dal compratore prima o dopo che egli abbia contrassegnato la casella che indica l'accettazione delle suddette condizioni.

A tal riguardo, la Corte ha osservato che la finalità di tale disposizione è quella di equiparare determinate forme di comunicazione elettronica alla forma scritta, al fine di semplificare la conclusione dei contratti con mezzi elettronici, poiché la comunicazione delle informazioni in questione si realizza anche quando tali informazioni sono accessibili attraverso uno schermo. Affinché la comunicazione elettronica possa offrire le stesse garanzie, in particolare in materia di prova, è sufficiente che sia «possibile» salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto. Pertanto, poiché la procedura di accettazione mediante «clic» consente di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali prima della conclusione del contratto, la circostanza che la pagina web contenente tali condizioni non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito Internet e di ciascuna operazione di acquisto non può porre in discussione la validità della clausola attributiva di competenza. Siffatta procedura di accettazione costituisce, quindi, una comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 (punti 33, 39, 40 e disp.).

Sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems (C-498/16, EU:C:2018:37)

Il sig. Maximilian Schrems era un utente privato della rete sociale Facebook dal 2008. Egli aveva intentato azioni penali contro la società Facebook Ireland Limited. Inoltre, dal 2011, aveva aperto una pagina Facebook che aveva registrato e creato egli stesso per informare gli utenti di Internet della sua azione. Egli aveva fondato un'associazione senza scopo di lucro, avente come obiettivo

15 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2015, pag. 36.

l'esercizio del diritto fondamentale alla protezione dei dati e il sostegno finanziario di processi modello.

Nell'ambito di una controversia che vede opposti il sig. Maximilian Schrems e la società Facebook Ireland Limited, in merito a domande di accertamento, di inibitoria, di rilascio di informazioni, di rendicontazione di Facebook, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) si è interrogato sulla questione se l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretato in modo tale che una persona perda la sua qualità di consumatore se, dopo aver utilizzato un account Facebook privato per diversi anni, pubblica libri, percepisce onorari per conferenze o gestisce siti Internet. Il giudice del rinvio si è chiesto inoltre se l'articolo 16 di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che un consumatore può far valere contestualmente ai propri diritti, rientranti in un contratto concluso da un consumatore, diritti analoghi di altri consumatori domiciliati nel medesimo Stato membro, in un altro Stato membro o in un paese terzo.

La Corte ha precisato che la nozione di «consumatore» deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva. Per stabilire se l'articolo 15 sia applicabile, la finalità del contratto concluso tra le parti deve avere ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio interessato. Per quanto riguarda una persona che conclude un contratto per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale, il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale dell'interessato sarebbe talmente tenue da divenire marginale e, pertanto, avrebbe solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione (punti 28-32, 39, 40, 41, disp. 1).

Inoltre, la Corte ha rilevato che il consumatore è tutelato in quanto tale solo qualora sia personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Pertanto, l'attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può beneficiare del foro del consumatore. Tali considerazioni devono applicarsi anche nei confronti di un consumatore cessionario di diritti di altri consumatori. Infatti, l'articolo 16, paragrafo 1, presuppone necessariamente la conclusione di un contratto, da parte del consumatore, con il professionista in questione (punti 44, 45).

Peraltro, una cessione di crediti non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente. Ne consegue che la competenza degli organi giurisdizionali non può trovare fondamento in una concentrazione di più diritti in capo ad un solo ricorrente. Il regolamento non si applica all'azione di un consumatore come nel caso di specie (punti 48, 49, disp. 2).

3. Tutela dei consumatori

Sentenza del 16 ottobre 2008, Bundesverband der Verbraucherzentralen (C–298/07, EU:C:2008:572)

La DIV, una compagnia di assicurazioni per autoveicoli, offriva i suoi servizi esclusivamente via Internet. Sulle pagine del suo sito Internet, essa aveva menzionato il suo indirizzo postale nonché il suo indirizzo di posta elettronica, ma non il suo numero di telefono. Questo era comunicato solo dopo la stipula di un contratto di assicurazione. Per contro, le persone interessate ai servizi della DIV avevano la possibilità, tramite una maschera su Internet, di porle domande, le cui risposte venivano comunicate per posta elettronica. Il Bundesverband der

Verbraucherzentralen, federazione tedesca delle associazioni dei consumatori, aveva tuttavia ritenuto che la DIV fosse tenuta ad indicare il suo numero di telefono sul suo sito Internet. Infatti, questo sarebbe stato l'unico strumento per garantire una comunicazione diretta.

In seguito, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sottoporre alla Corte la questione se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/31/CE[16] richieda l'indicazione di un numero di telefono.

La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di ogni stipula di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace.

Tali informazioni non devono obbligatoriamente corrispondere ad un numero di telefono. Esse possono consistere in una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi via Internet al prestatore di servizi e alla quale quest'ultimo risponde per posta elettronica, fatte salve situazioni in cui un destinatario del servizio, che, dopo la presa di contatto per via elettronica con il prestatore di servizi, si trovi privato dell'accesso alla rete elettronica, chieda a detto prestatore l'accesso ad una via di comunicazione non elettronica (punto 40 e disp.).

Sentenza del 3 settembre 2009, Messner (C–489/07, EU:C:2009:502)[17]

La sig.ra Messner, una consumatrice tedesca, aveva effettuato un recesso dall'acquisto di un computer portatile via Internet. Il venditore del computer si era rifiutato di eliminare gratuitamente un difetto manifestatosi otto mesi dopo l'acquisto. In seguito, la sig.ra Messner aveva dichiarato di recedere dal contratto di compravendita e aveva offerto al venditore la restituzione del computer portatile in cambio del concomitante rimborso. Tale recesso è stato effettuato entro i termini previsti dal BGB (codice civile tedesco) in quanto la sig.ra Messner non aveva ricevuto le informazioni necessarie, come previsto da tale codice, ai fini della decorrenza del termine per il recesso. La sig.ra Messner aveva chiesto, dinanzi all'Amtsgericht Lahr (Tribunale circoscrizionale di Lahr, Germania), il rimborso della somma di EUR 278. Il venditore si era opposto a tale domanda giudiziale affermando che la sig.ra Messner gli doveva, comunque, un'indennità pari a quasi otto mesi interi di uso del computer portatile.

Nella sentenza la Corte ha rilevato che il disposto dell'articolo 6, paragrafi 1, seconda frase, e 2, della direttiva 97/7/CE[18] deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore un'indennità per l'uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui

16 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

17 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2009, pag. 36.

18 Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).

quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso entro i termini.

Infatti, se il consumatore dovesse versare siffatta indennità per il solo fatto che ha avuto la possibilità di utilizzare il bene per il tempo in cui il medesimo ne ha avuto il possesso, egli potrebbe esercitare il suo diritto di recesso solo in cambio del pagamento di tale indennità. Una conseguenza di questo tipo sarebbe in evidente contraddizione con la formulazione e con il fine dell'articolo 6, paragrafi 1, seconda frase, e 2, della direttiva 97/7/CE e priverebbe in particolare il consumatore della possibilità di fare uso del termine di riflessione accordatogli da tale direttiva in piena libertà e senza alcuna pressione.

Del pari, l'efficacia e l'effettività del diritto di recesso verrebbero messe in discussione se si imponesse al consumatore di pagare un'indennità per il solo fatto di aver esaminato e testato il bene. Essendo il diritto di recesso proprio finalizzato a dare tale possibilità al consumatore, il fatto che egli vi ricorra non può comportare che gli sia consentito di recedere unicamente a condizione di pagare un'indennità.

Tuttavia, questo stesso articolo non osta a che venga imposto al consumatore il pagamento di un'indennità per l'uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l'arricchimento senza giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine della detta direttiva e, in particolare, l'efficacia e l'effettività del diritto di recesso, cosa che spetta al giudice nazionale determinare (punti 23, 24, 29 e disp.).

Sentenza del 15 aprile 2010, Heinrich Heine (C-511/08, EU:C:2010:189)[19]

Un'impresa di vendita per corrispondenza, la Heinrich Heine, prevedeva nelle sue condizioni generali di vendita che il consumatore pagasse, a titolo di spese di consegna, un forfait di EUR 4,95. Tale somma restava acquisita al fornitore anche nel caso in cui il consumatore esercitasse il diritto di recesso. La Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, un'associazione tedesca di consumatori, aveva intrapreso nei confronti della Heinrich Heine un'azione inibitoria di tale pratica, in quanto riteneva che, in caso di recesso, le spese di consegna non dovessero essere addebitate ai consumatori. Secondo il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il diritto tedesco non conferisce esplicitamente al consumatore alcun diritto al rimborso delle spese di consegna dei beni ordinati. Tuttavia, poiché nutriva dubbi sulla compatibilità con la direttiva 97/7/CE [20] della fatturazione delle spese di consegna delle merci al consumatore anche nel caso in cui quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso, detto giudice ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva.

Nella sua sentenza la Corte ha constatato che l'articolo 6, paragrafi 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva 97/7/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell'ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di

19 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2010, pag. 29.

20 Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).

recesso.

Infatti, tali disposizioni autorizzano il fornitore ad addebitare al consumatore, in caso di recesso di quest'ultimo, unicamente le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Qualora le spese di consegna dovessero parimenti essere addebitate al consumatore, siffatto addebito, che sarebbe necessariamente tale da scoraggiare quest'ultimo dall'esercizio del suo diritto di recesso, sarebbe in contrasto con lo scopo stesso di detto articolo 6.

Inoltre, siffatto addebito sarebbe atto a rimettere in discussione l'equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti nei contratti conclusi a distanza, accollando al consumatore tutte le spese connesse al trasporto dei beni (punti 55-57, 59 e disp.).

Sentenza del 6 luglio 2017, Air Berlin (C-290/16, EU:C:2017:523)

La compagnia aerea tedesca Air Berlin aveva introdotto, nelle sue condizioni generali di contratto, una clausola secondo la quale, nel caso in cui un passeggero avesse annullato la prenotazione di un volo a tariffa economica o non si fosse presentato all'imbarco di un volo siffatto, veniva prelevato un importo di EUR 25 a titolo di spese amministrative sulla somma che doveva essergli rimborsata. Il Bundesverband der Verbraucherzentralen (Unione federale tedesca delle centrali di consumatori) aveva ritenuto che tale clausola fosse invalida in forza del diritto tedesco, in quanto sfavoriva indebitamente i clienti. Inoltre, poiché si trattava dell'esecuzione di un obbligo ex lege, la Air Berlin non poteva esigere il pagamento di spese separate. Il Bundesverband aveva quindi investito i giudici tedeschi di un'azione inibitoria nei confronti della Air Berlin.

Nell'ambito della medesima azione il Bundesverband aveva contestato le pratiche della Air Berlin in materia di indicazione dei prezzi sul suo sito Internet. Infatti, nel corso di una prenotazione di prova online, effettuata nel 2010, il Bundesverband aveva constatato che le tasse e i diritti indicati erano assai inferiori a quelli effettivamente percepiti dagli aeroporti considerati. Il Bundesverband riteneva che tale pratica potesse indurre il consumatore in errore e che fosse contraria alle norme sulla trasparenza dei prezzi previste dal regolamento dell'Unione sulla prestazione di servizi aerei[21]. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha chiesto alla Corte, da un lato, se il regolamento (CE) n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, al momento della pubblicazione della loro tariffa passeggeri, i vettori aerei devono specificare l'importo effettivo dei diritti e non possono pertanto includerli parzialmente nelle loro tariffe passeggeri e, dall'altro, se detto regolamento osti all'applicazione di una normativa nazionale sul diritto delle condizioni generali di contratto avente il suo fondamento nel diritto dell'Unione, a termini della quale non possa essere chiesto il pagamento di specifiche spese amministrative a clienti che non si siano presentati o abbiano annullato la loro prenotazione.

La Corte ha risposto che l'articolo 23, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 va interpretato nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti

21 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi, previsti in tale regolamento. Inoltre, essi non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri. L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 è inteso a garantire, segnatamente, l'informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro e contribuisce, pertanto, a garantire la tutela del cliente che fa ricorso a tali servizi. Per di più, una diversa interpretazione sarebbe tale da privare detta disposizione di qualsivoglia effetto utile (punti 29-32, 36, disp. 1).

L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 non osta a che l'applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva 93/13/CEE possa risolversi nella dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che non si siano presentati a un volo o abbiano annullato la loro prenotazione. La Corte constata al riguardo che le norme generali che tutelano i consumatori contro le clausole abusive si applicano anche ai contratti di trasporto aereo.

In tal senso, il regolamento (CEE) n. 2409/92, abrogato dal regolamento n. 1008/2008, indicava al suo quinto considerando che occorreva «completare la liberalizzazione delle tariffe con adeguate garanzie atte a tutelare gli interessi degli utenti e dell'industria».

Sentenza del 10 luglio, 2019 Amazon EU (C-649/17, EU:C:2019:576)

La società Amazon EU Sàrl, con sede a Lussemburgo, propone la vendita online di diversi prodotti. Nel procedimento principale, l'Unione federale tedesca delle centrali e delle associazioni dei consumatori (in prosieguo: l'«Unione federale») aveva intentato dinanzi a un tribunale regionale un'azione inibitoria delle pratiche dell'Amazon EU in materia di visualizzazione delle informazioni contenute nel suo sito Internet www.amazon.de e che consentono al consumatore di contattare tale società. Poiché tale giudice aveva respinto detto ricorso, l'Unione federale ha interposto appello dinanzi a un tribunale regionale di grado superiore che è stato anch'esso respinto. Pertanto, l'Unione federale ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE[22].

In primo luogo, la Corte ha ricordato che la possibilità, per il consumatore, di contattare il professionista rapidamente e di comunicare efficacemente con lui, come previsto da detta disposizione, riveste un'importanza fondamentale per la salvaguardia e l'effettiva attuazione dei diritti del consumatore e, in particolare, del diritto di recesso le cui modalità e condizioni di esercizio sono indicate agli articoli da 9 a 16 di tale direttiva. Tuttavia, nell'interpretare la suddetta disposizione, occorre garantire un giusto equilibrio tra un livello elevato di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, come enunciato al considerando 4 della direttiva

[22] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2011/83/UE, rispettando al contempo la libertà di impresa dell'imprenditore, come sancita nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (punti 41 e 44).

La Corte ha considerato che spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto del complesso delle circostanze in cui il consumatore prende contatto con il professionista per mezzo di un sito Internet e in particolare della presentazione e della funzionalità di tale sito, i mezzi di comunicazione messi a disposizione di tale consumatore da detto professionista consentano al consumatore di contattare il professionista rapidamente e di comunicare efficacemente con lui, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83 (punto 47).

A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che un obbligo incondizionato di mettere a disposizione del consumatore, in ogni caso, un numero di telefono, o addirittura di attivare una linea telefonica, o di fax, o di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per permettere ai consumatori di contattare il professionista appare sproporzionato (punto 48).

La Corte ha quindi dichiarato che occorre interpretare i termini «ove disponibili», figuranti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83, nel senso che essi si riferiscono ai casi in cui il professionista disponga di un numero di telefono o di fax e che non li utilizzi unicamente a fini diversi dal contatto con i consumatori. In caso contrario, tale disposizione non gli impone di comunicare al consumatore tale numero di telefono, o addirittura di attivare una linea telefonica, o di fax, oppure di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo (punti 51, 53 e disp.).

In secondo luogo, nell'esaminare se tale professionista, nelle circostanze di cui trattasi nel procedimento principale, possa ricorrere a mezzi di comunicazione non menzionati all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE, come un sistema di messaggeria istantanea o di richiamata telefonica, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE deve essere interpretato nel senso che, sebbene tale disposizione imponga al professionista di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di comunicazione atto a soddisfare i criteri di una comunicazione diretta ed efficace, essa non osta a che detto professionista fornisca mezzi di comunicazione diversi da quelli elencati nella medesima disposizione al fine di soddisfare tali criteri (punti 52, 53 e disp.).

4. Protezione dei dati personali

Sentenza del 1° ottobre 2015, Weltimmo (C-230/14, EU:C:2015:639)[23]

La Weltimmo, una società registrata in Slovacchia, gestiva un sito Internet di annunci immobiliari riguardanti beni situati in Ungheria. Nell'ambito di tale attività, essa trattava i dati personali degli inserzionisti. Gli annunci erano gratuiti per un mese, trascorso il quale diventavano a pagamento. Al termine del primo mese molti inserzionisti avevano inviato un messaggio di posta elettronica chiedendo la cancellazione dei propri annunci e dei propri dati personali. La Weltimmo, però, non aveva cancellato tali dati e aveva fatturato i servizi forniti. A fronte del mancato pagamento delle fatture, la Weltimmo aveva trasmesso ad alcune agenzie di recupero crediti i dati personali degli inserzionisti. Gli inserzionisti avevano presentato reclamo all'autorità ungherese incaricata della protezione dei dati. Quest'ultima aveva inflitto alla Weltimmo un'ammenda di dieci milioni di fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 32 000) per aver violato la legge ungherese di recepimento della direttiva 95/46/CE [24].

La Weltimmo ha quindi contestato la decisione dell'autorità di controllo dinanzi ai giudici ungheresi. Investita della controversia in cassazione, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) ha chiesto alla Corte se detta direttiva consentisse all'autorità di controllo di applicare la legge ungherese adottata in base alla direttiva e di infliggere l'ammenda prevista da tale legge.

La Corte ha ricordato che dal considerando 19 della direttiva 95/46/CE consegue una concezione flessibile della nozione di stabilimento. Infatti, per determinare se una società, responsabile di un trattamento dei dati, dispone di uno stabilimento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è registrata, occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività in tale altro Stato membro. Ciò vale soprattutto per imprese che offrono servizi esclusivamente tramite Internet (punto 29).

Secondo la Corte, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE deve essere interpretato nel senso che esso consente l'applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato membro diverso da quello nel quale il responsabile del trattamento di tali dati è registrato, purché il medesimo svolga, tramite un'organizzazione stabile nel territorio di tale Stato membro, un'attività effettiva e reale. È, invece, inconferente la questione della cittadinanza delle persone interessate da tale trattamento (punto 41, disp. 1).

Nell'ipotesi in cui l'autorità di controllo di uno Stato membro giunga alla conclusione che il diritto applicabile non è il diritto di tale Stato membro, ma quello di un altro Stato membro, l'articolo 28, paragrafi 1, 3 e 6, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che tale autorità di controllo non potrebbe esercitare i poteri effettivi d'intervento. Pertanto, essa non può imporre sanzioni sulla base del diritto del suo Stato membro nei confronti del responsabile del trattamento di tali dati che non è stabilito nel territorio di tale Stato membro. Infatti, dalle esigenze derivanti dalla sovranità territoriale dello Stato membro, dal principio di legalità e dalla

23 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2015, pag. 55.

24 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

nozione di Stato di diritto discende che il potere sanzionatorio non può avere luogo, in linea di principio, al di fuori dei limiti legali entro cui un'autorità amministrativa è autorizzata ad agire secondo il diritto nazionale del suo Stato membro (punti 56, 60, disp. 2).

Sentenza del 6 ottobre 2015 (Grande Sezione), Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650)[25]

Il sig. Maximillian Schrems, un cittadino austriaco, utilizzava Facebook dal 2008. Alcuni dati forniti dal sig. Schrems a Facebook venivano trasferiti, in tutto o in parte, dalla controllata irlandese di Facebook su server ubicati nel territorio degli Stati Uniti, ove essi erano oggetto di un trattamento. Il sig. Schrems aveva presentato una denuncia all'autorità irlandese di controllo, ritenendo che, alla luce delle rivelazioni fatte nel 2013 dal sig. Edward Snowden riguardo alle attività dei servizi di intelligence degli Stati Uniti (in particolare la National Security Agency o «NSA»), il diritto e la prassi degli Stati Uniti non offrivano una protezione sufficiente contro le attività di controllo, da parte delle autorità pubbliche, dei dati trasferiti in tale paese. L'autorità irlandese aveva respinto la denuncia, con la motivazione, in particolare, che, nella decisione 2000/520/CE[26], la Commissione aveva ritenuto che, nell'ambito del regime cosiddetto di «approdo sicuro», gli Stati Uniti garantissero un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti.

Investita della causa, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha chiesto se tale decisione della Commissione abbia come effetto di impedire a un'autorità nazionale di controllo di indagare su una denuncia in cui si asserisce che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ed eventualmente di sospendere il trasferimento di dati contestato.

La Corte ha risposto che l'operazione consistente nel far trasferire dati personali da uno Stato membro verso un paese terzo costituisce, di per sé, un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46/CE[27], effettuato nel territorio di uno Stato membro. Le autorità nazionali sono quindi investite della competenza a verificare se un trasferimento di dati personali dal proprio Stato membro verso un paese terzo rispetti i requisiti fissati dalla direttiva 95/46 (punti 43-45, 47).

Pertanto, fintantoché la decisione della Commissione non sia stata dichiarata invalida dalla Corte, l'unica competente a constatare l'invalidità di un atto dell'Unione, gli Stati membri e i loro organi non possono adottare misure contrarie a tale decisione, come atti intesi a constatare con effetto vincolante che il paese terzo interessato da detta decisione non garantisce un livello di protezione adeguato. Nel caso in cui un'autorità di controllo pervenga alla conclusione che gli elementi addotti a sostegno di una domanda relativa alla protezione dei diritti e libertà con riguardo al trattamento di tali dati personali sono privi di fondamento e, per questo motivo, la respinga, la persona che ha proposto detta domanda deve avere accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali che le consentono di contestare una siffatta decisione impugnandola dinanzi ai giudici nazionali. Nell'ipotesi contraria, in cui detta autorità reputi fondate le censure sollevate

25 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2015, pag. 54.

26 Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU L 215, del 25.8.2000, pag. 7).

27 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

dalla persona che l'ha investita di una siffatta domanda, questa stessa autorità, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 95/46/CE, in combinato disposto, segnatamente, con l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, deve poter promuovere azioni giudiziarie (punti 51, 52, 61, 62, 64, 65).

L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, con la quale la Commissione constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato (punti 58, 59, 63, 66 e disp. 1).

L'espressione «livello di protezione adeguato» contenuta nell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE deve essere intesa nel senso che esige che tale paese assicuri effettivamente, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione in forza di tale direttiva, letta alla luce della Carta (punti 73, 75, 76, 78).

Infatti, i principi di «approdo sicuro» sono applicabili soltanto alle organizzazioni americane autocertificate che ricevono dati personali dall'Unione, mentre dalle autorità pubbliche americane non si esige il rispetto di detti principi. Inoltre, la decisione 2000/520/CE rende possibili ingerenze, fondate su esigenze connesse alla sicurezza nazionale e all'interesse pubblico o alla legislazione interna degli Stati Uniti, nei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono o potrebbero essere trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti, senza contenere alcuna dichiarazione quanto all'esistenza, negli Stati Uniti, di norme statali destinate a limitare le eventuali ingerenze in tali diritti e senza menzionare l'esistenza di una tutela giuridica efficace nei confronti delle ingerenze di tale natura.

Inoltre, la Commissione ha ecceduto la competenza attribuitale all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, letto alla luce della Carta, adottando l'articolo 3 della decisione 2000/520/CE, il quale, per questo motivo, è invalido (punti 82, 87-89, 96-98, 102-105 e disp. 2).

Sentenza del 1° ottobre 2019 (Grande Sezione), Planet49 (C-673/17, EU:C:2019:801) [28]

La Planet49 è una società organizzatrice di un gioco a premi sul sito Internet www.dein-macbook.de. Per partecipare, gli utenti di Internet dovevano comunicare il loro nome e indirizzo su una pagina web dove si trovavano alcune caselle di spunta. La casella che autorizzava l'installazione dei cookie era preselezionata.

Investito di un ricorso da parte della Federazione tedesca delle associazioni di consumatori, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nutriva dubbi sulla validità dell'ottenimento del consenso degli utenti mediante la casella di spunta preselezionata nonché

[28] Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2019, p. 119.

sulla portata dell'obbligo di informazione gravante sul fornitore del servizio.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva in sostanza sull'interpretazione della nozione di «consenso» prevista dalla direttiva vita privata e comunicazioni elettroniche, letta in combinato disposto con la direttiva 95/46/CE, nonché con il regolamento generale sulla protezione dei dati.

In primo luogo, la Corte ha osservato che l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE, alla quale rinvia l'articolo 2, lettera f), della direttiva vita privata e comunicazioni elettroniche, definisce il consenso come «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento». Essa ha rilevato che il requisito della «manifestazione» della volontà della persona interessata evoca chiaramente un comportamento attivo e non uno passivo. Orbene, il consenso espresso mediante una casella di spunta preselezionata non implica un comportamento attivo da parte dell'utente di un sito Internet. Inoltre, la genesi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva vita privata e comunicazioni elettroniche, che prevede a partire dalla sua modifica da parte della direttiva 2009/136 che l'utente deve aver «espresso preliminarmente il proprio consenso» all'installazione di cookie, tende a indicare che il consenso dell'utente non può più essere presunto e deve risultare dal comportamento attivo di quest'ultimo. Infine, il consenso attivo è ora previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, il cui articolo 4, punto 11, richiede una manifestazione di volontà che assume la forma, in particolare, di un'«azione positiva inequivocabile» e il cui considerando 32 esclude espressamente che configuri consenso «il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle» (punti 49, 52, 56 e 62).

La Corte ha quindi dichiarato che il consenso non è validamente espresso quando l'archiviazione di informazioni o l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito Internet sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l'utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso (punto 63, disp. 1).

In secondo luogo, la Corte ha constatato che l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva vita privata e comunicazioni elettroniche mira a proteggere l'utente da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, indipendentemente dal fatto che detta ingerenza riguardi o meno dati personali. Ne deriva che la nozione di «consenso» non deve essere interpretata in modo diverso a seconda che le informazioni archiviate o consultate nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito Internet costituiscano o meno dati personali (punti 69, 71, disp. 2).

In terzo luogo, la Corte ha rilevato che l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva vita privata e comunicazioni elettroniche esige che l'utente abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento. Orbene, un'informazione chiara e completa implica che un utente sia in grado di determinare agevolmente le conseguenze di un eventuale consenso prestato e assicurare che questo sia espresso con piena conoscenza di causa. A tal riguardo, la Corte ha considerato che il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano nell'informazione chiara e completa da fornire all'utente di un sito Internet da parte del fornitore di servizi (punti da 73 a 75, 81, disp. 3).

5. Diritto d'autore

Sentenza del 3 luglio 2012 (Grande Sezione), UsedSoft (C-128/11, EU:C:2012:407)[29]

La società Oracle sviluppava e distribuiva, in particolare mediante download via Internet, programmi per elaboratore che funzionavano secondo il modello «client/server». Il cliente scaricava direttamente una copia del programma sul proprio elaboratore. Il diritto di utilizzazione includeva il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server e di garantirne l'accesso a 25 utenti. I contratti di licenza prevedevano che il cliente acquisisse un diritto di utilizzazione permanente, non trasferibile ed esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni. La UsedSoft, un'impresa tedesca, commercializzava licenze acquistate presso i clienti della Oracle. I clienti della UsedSoft non ancora in possesso del programma, lo scaricavano direttamente, dopo aver acquisito una licenza «usata», dal sito Internet della Oracle. I clienti che disponevano già di tale programma potevano acquistare, a titolo complementare, una licenza o parte di una licenza per ulteriori utenti. In tal caso, i clienti scaricavano il programma nella memoria centrale di altre stazioni di lavoro di questi altri utenti.

La Oracle ha citato in giudizio la UsedSoft dinanzi ai giudici tedeschi affinché le fosse vietato di esercitare tale pratica. Il Bundesgerichtshof (Corte suprema federale, Germania) ha adito la Corte di giustizia affinché interpretasse, in tale contesto, la direttiva 2009/24/CE[30] relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Secondo la Corte, l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, foss'anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

Il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt'uno indivisibile. Dette operazioni implicano il trasferimento del diritto di proprietà della copia del programma di cui trattasi. A tal riguardo resta irrilevante il fatto che la copia del programma per elaboratore sia stata messa a disposizione del cliente per mezzo di download ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD (punti 44-47, 72, disp. 1).

Inoltre, gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e beneficiare del diritto di riproduzione (punto 88, disp. 2).

29 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2012, pag. 37.

30 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

Sentenza del 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C-174/15, EU:C:2016:856)[31]

Nei Paesi Bassi il prestito di libri elettronici da parte delle biblioteche pubbliche non rientrava nel regime del prestito pubblico applicabile ai libri tradizionali. Le biblioteche pubbliche mettevano libri elettronici a disposizione del pubblico su Internet, sulla base di accordi di licenza con i titolari di diritti. La Vereniging Openbare Bibliotheken, un'associazione che riuniva tutte le biblioteche pubbliche nei Paesi Bassi (in prosieguo: la «VOB»), riteneva che il regime previsto per i libri tradizionali si dovesse applicare anche al prestito digitale. In tale contesto, essa aveva citato in giudizio la Stichting Leenrecht, una fondazione incaricata della raccolta delle remunerazioni dovute agli autori, al fine di ottenere una sentenza dichiarativa in tal senso. Il ricorso della VOB riguardava i prestiti organizzati secondo il modello «one copy, one user», ossia il prestito di una copia di un libro in formato digitale realizzato mediante caricamento sul server di una biblioteca pubblica e consentendo all'utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere da questi utilizzata. Investito della controversia, il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di giustizia se l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE[32], concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, debbano essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito» rientra anche tale prestito della copia di un libro in formato digitale e se detta direttiva osti a una prassi di tal genere.

Secondo la Corte, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il modello «one copy, one user».

Infatti, si deve intendere la nozione di «noleggio» di oggetti, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115/CE, come riferita esclusivamente agli oggetti tangibili, e la nozione di «copie», di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, come relativa, per quanto riguarda il noleggio, esclusivamente alle copie fissate su un supporto materiale. Tale conclusione è peraltro avvalorata dall'obiettivo perseguito da detta direttiva. Infatti, il considerando 4 di quest'ultima afferma, in particolare, che il diritto d'autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica (punti 35, 39, 44-46, 54, disp. 1).

Inoltre, il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro subordini l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE alla condizione che la copia del libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell'Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE[33]. Agli Stati membri non

31 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2016, pag. 59.

32 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

33 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

può essere impedito di fissare, se del caso, condizioni supplementari che possano innalzare il livello di tutela dei diritti degli autori oltre quanto esplicitamente previsto da detta disposizione (punti 61, 65, disp. 2).

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta a che l'eccezione di prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione, da parte di una biblioteca pubblica, di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale (punti 67, 68, 72, disp. 3).

Sentenza dell'8 settembre 2016, GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644)[34]

La GS Media gestiva il sito Internet GeenStijl, che costituiva uno dei dieci siti di attualità più visitati dei Paesi Bassi. Nel 2011 la GS Media aveva pubblicato un articolo e un collegamento ipertestuale che rimandava i lettori a un sito australiano in cui erano state messe a disposizione alcune foto della sig.ra Dekker. Tali foto erano pubblicate nel sito australiano senza il consenso della Sanoma, l'editore della rivista mensile *Playboy* che deteneva i diritti d'autore delle foto in questione. Nonostante le ingiunzioni della Sanoma, la GS Media aveva rifiutato di rimuovere il collegamento ipertestuale in questione. Quando il sito australiano aveva rimosso le foto su richiesta della Sanoma, la GeenStijl aveva pubblicato un nuovo articolo che conteneva anch'esso un collegamento ipertestuale a un altro sito, sul quale si potevano visualizzare le foto in questione. Anche quest'ultimo sito aveva aderito alla richiesta della Sanoma di rimuovere le foto. Sul forum della GeenStijl i visitatori avevano caricato successivamente nuovi collegamenti che rimandavano ad altri siti dove erano visibili le foto. Secondo la Sanoma, la GS Media ha violato il diritto d'autore. Adito in cassazione, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha interpellato la Corte di giustizia al riguardo. Infatti, in forza della direttiva 2001/29/CE[35], ogni atto di comunicazione di un'opera al pubblico deve essere autorizzato dal titolare del diritto d'autore.

Secondo la Corte, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell'illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

Qualora sia accertato che una persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il collegamento ipertestuale da essa collocato forniva accesso a un'opera illegittimamente pubblicata su Internet, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d'autore, occorre rilevare che la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE. Qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo

34 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2016, pag. 58.

35 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

aspettarsi che l'autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l'opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l'atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un'opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (punti 33, 47-51, 55 e disp.).

Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456)[36]

La Ziggo e la XS4ALL erano fornitori di accesso a Internet. Una parte rilevante dei loro abbonati utilizzava la piattaforma di condivisione online «The Pirate Bay». Tale piattaforma consentiva agli utenti di condividere e di scaricare, per frammenti («torrent»), opere che si trovavano sui loro computer. I file in questione erano, in gran parte, opere protette dal diritto d'autore, senza che i titolari del diritto avessero autorizzato gli amministratori e gli utenti di tale piattaforma ad effettuare atti di condivisione. La Stichting Brein, una fondazione dei Paesi Bassi che protegge gli interessi dei titolari del diritto d'autore, aveva adito i giudici dei Paesi Bassi affinché ingiungessero alla Ziggo e alla XS4ALL di bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP della «The Pirate Bay».

Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha chiesto in sostanza se una piattaforma di condivisione come la «The Pirate Bay» effettui una «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29/CE [37] e possa quindi violare il diritto d'autore.

La Corte ha dichiarato che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, deve essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione e la gestione, su Internet, di una piattaforma di condivisione che, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell'ambito di una rete tra utenti (*peer-to-peer*).

Occorre rilevare, come emerge dal considerando 23 della direttiva 2001/29/CE, che il diritto d'autore di comunicazione al pubblico, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico non presente nel luogo in cui la comunicazione ha origine, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.

La Corte ha già dichiarato, a detto proposito, che il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro sito, offre agli utilizzatori del primo sito un accesso diretto a tali opere. Ciò avviene anche nel caso della vendita di un lettore multimediale nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d'autore senza l'autorizzazione dei titolari di tale diritto. Da tale giurisprudenza si può pertanto evincere che, in linea di principio, ogni atto con cui un utente dà, con piena cognizione

36 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2017, pag. 71.

37 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

di causa, accesso ai suoi clienti ad opere protette può costituire un «atto di comunicazione», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

Per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, è necessario che le opere protette siano effettivamente comunicate ad un pubblico. La nozione di «pubblico» comporta una certa soglia de minimis. Pertanto, è opportuno non soltanto sapere quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì quante tra di esse abbiano accesso alla stessa in successione (punti 30-34, 40, 41, 48 e disp.).

Sentenza del 29 luglio 2019 (Grande Sezione), Funke Medien NRW (C-469/17, EU:C:2019:623)[38]

La società Funke Medien gestiva il portale Internet del quotidiano tedesco Westdeutsche Allgemeine Zeitung. La Repubblica federale di Germania, ritenendo che la Funke Medien avesse violato il suo diritto d'autore su taluni rapporti riguardanti la situazione militare, «classificati a diffusione ristretta» e redatti dal governo tedesco, aveva intentato nei confronti di quest'ultima un'azione inibitoria. Tale ricorso è stato accolto da un tribunale regionale, poi confermato in appello da un tribunale regionale di grado superiore. Con il suo ricorso per cassazione («Revision»), proposto dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Funke Medien ha confermato la sua domanda di rigetto dell'azione inibitoria.

In via preliminare, la Corte ha ricordato che rapporti sulla situazione militare possono essere tutelati dal diritto d'autore solo alla condizione, la cui sussistenza in ciascun caso concreto deve essere verificata dal giudice nazionale, che tali rapporti costituiscano una creazione intellettuale del loro autore che rifletta la personalità di quest'ultimo e si manifesti attraverso le scelte libere e creative del medesimo nell'elaborazione di detti rapporti (punto 25).

Secondo la Corte, le disposizioni della direttiva 2001/29/CE che prevedono i diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. Per contro, la Corte ha considerato che le disposizioni della direttiva 2001/29/CE che consentono una deroga a tali diritti, riguardanti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni, non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste. Tuttavia, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell'attuazione di tali disposizioni deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell'Unione, e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra, da un lato, l'interesse dei titolari dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantita dalla Carta, e, dall'altro, i diritti e gli interessi degli utenti di opere o di materiali protetti, in particolare la loro libertà di espressione e di informazione, anch'essa garantita dalla Carta, nonché l'interesse generale (punti 38, 46, 51, 54, 57, disp. 1).

Inoltre, la Corte ha precisato che la libertà di espressione e di informazione non può giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE, una deroga ai diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere, diversa

[38] Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2019, pag. 95.

da quella prevista da detta direttiva. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che l'elenco delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE ha carattere esaustivo (punti 56, 64, disp. 2).

Infine, secondo la Corte, nell'ambito del bilanciamento che il giudice nazionale è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, tra, da un lato, i diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere e, dall'altro, i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie della direttiva 2001/29/CE, riguardanti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni, tale giudice deve fondarsi su un'interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta (punto 76, disp. 3).

Sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online (Grande Sezione) (C-516/17, EU:C:2019:625)[39]

La società Spiegel Online gestiva un omonimo portale di informazioni su Internet. Il sig. Volker Beck, che era membro del Bundestag (Parlamento federale, Germania), contestava, dinanzi a un tribunale regionale, la messa a disposizione dei testi integrali di uno dei suoi manoscritti e di un articolo sul sito Internet della Spiegel Online. Il sig. Beck riteneva che detta pubblicazione costituisse una lesione al suo diritto d'autore. Detto giudice ha accolto le conclusioni del sig. Beck. La Spiegel Online, il cui appello è stato respinto, ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).

La Corte ha considerato che le disposizioni della direttiva 2001/29/CE che consentono una deroga ai diritti esclusivi dell'autore, riguardanti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni, lasciano agli Stati membri un margine di discrezionalità per il loro recepimento nel diritto nazionale, ma non costituiscono misure di armonizzazione completa. Tuttavia, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell'attuazione di tali disposizioni deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell'Unione, e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra, da un lato, l'interesse dei titolari dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantita dalla Carta, e, dall'altro, i diritti e gli interessi degli utenti di opere o di materiali protetti, in particolare la loro libertà di espressione e di informazione, anch'essa garantita dalla Carta, nonché l'interesse generale (punti 31, 36, 42, disp. 1).

Per quanto riguarda la libertà di espressione e di informazione, la Corte ha precisato che essa non può giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE, una deroga ai diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere, diversa da quella prevista da detta direttiva. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che l'elenco delle eccezioni e delle limitazioni previste da tale direttiva ha carattere esaustivo (punti 41, 49, disp. 2).

Peraltro, secondo la Corte, nell'ambito del bilanciamento che il giudice nazionale è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, tra, da un lato, i diritti

[39] Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2019, pag. 96.

esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere e, dall'altro, i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie della direttiva 2001/29/CE, riguardanti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni, tale giudice deve fondarsi su un'interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta (punto 59, disp. 3).

In primo luogo, la Corte ha dichiarato che la disposizione derogatoria della direttiva 2001/29/CE riguardante i resoconti di avvenimenti attuali osta a una norma nazionale che restringe l'applicazione dell'eccezione o della limitazione prevista in tale disposizione ai casi in cui non sia ragionevolmente possibile una previa domanda di autorizzazione all'utilizzo di un'opera protetta a fini di resoconto di un avvenimento attuale. Infatti, il verificarsi di un avvenimento attuale richiede, come regola generale, e particolarmente nell'ambito della società dell'informazione, che l'informazione ad esso relativa possa essere comunicata rapidamente, il che mal si concilia con il requisito del previo conseguimento del consenso dell'autore, requisito che potrebbe rendere eccessivamente difficile, se non addirittura impedire, la fornitura al pubblico di informazioni pertinenti in tempo utile (punti 71, 74, disp. 4).

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, anzitutto, che la nozione di «citazioni», di cui alla disposizione derogatoria della direttiva 2001/29/CE riguardante le citazioni, comprende il rinvio, mediante un collegamento ipertestuale, a un file consultabile autonomamente. In tale contesto, essa ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui i collegamenti ipertestuali contribuiscono al buon funzionamento di Internet, che riveste un'importanza particolare per la libertà di espressione e di informazione, garantita dalla Carta, nonché allo scambio di opinioni e di informazioni in tale rete, caratterizzata dalla disponibilità di innumerevoli quantità di informazioni. Inoltre, la Corte ha dichiarato che un'opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico qualora essa, così come si presenta in concreto, sia stata previamente resa accessibile al pubblico con l'autorizzazione del titolare del diritto o in base a una licenza non volontaria o, ancora, in forza di un'autorizzazione di legge. Spetta al giudice nazionale decidere se un'opera sia stata messa legalmente a disposizione del pubblico, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie (punti 81, 84, 91, 95, disp. 5, 6).

II. La disciplina del commercio elettronico

1. Pubblicità

Sentenza del 23 marzo 2010 (Grande Sezione), Google France (cause riunite da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159)[40]

La società Google gestiva un motore di ricerca su Internet e proponeva inoltre un servizio di posizionamento a pagamento denominato «AdWords». Tale servizio consentiva a qualsiasi

40 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2010, pag. 40.

operatore economico, mediante la selezione di una o più parole chiave, di far apparire un link promozionale verso il suo sito, accompagnato da un messaggio pubblicitario. La Vuitton, titolare del marchio comunitario «Vuitton» e altri titolari di marchi francesi avevano constatato che, nell'utilizzare Google, l'inserimento da parte degli utenti di Internet dei termini costituenti tali marchi faceva apparire alcuni link verso siti che offrivano imitazioni di prodotti della Vuitton e verso siti di concorrenti di altri titolari di marchi. La Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha interpellato la Corte di giustizia riguardo alla legittimità dell'impiego, quali parole chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni corrispondenti a marchi di impresa, senza che i titolari di questi ultimi abbiano prestato il loro consenso.

La Corte ha dichiarato che siffatto prestatore di un servizio di posizionamento su Internet non fa un uso di tale segno ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/104/CEE[41] o dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94[42], anche se quest'ultimo consente agli inserzionisti di selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, memorizza tali segni e visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti. L'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale e costituisce un uso ai sensi di detta direttiva, nel caso in cui la visualizzazione sia finalizzata a indurre in errore gli utenti di Internet sull'origine dei suoi prodotti o dei suoi servizi (punti 53-57, 71-73, 105, disp. 2).

Il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità qualora detta pubblicità consenta difficilmente all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un terzo. La funzione principale del marchio consiste in particolare nel consentire agli utenti di Internet di distinguere i prodotti o i servizi del titolare di tale marchio da quelli di diversa provenienza (punti 84, 85, 87-90, 99, disp. 1).

Tuttavia, ripercussioni dell'uso del segno identico al marchio da parte di terzi non costituiscono di per sé una violazione della funzione di pubblicità del marchio (punti 91-95). L'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE[43] deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se il comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile (punti 114, 119, 120, disp. 3).

Sentenza dell'11 luglio 2013, Belgian Electronic Sorting Technology (C-657/11, EU:C:2013:516)[44]

Le imprese Belgian Electronic Sorting Technology (BEST) e Visys progettavano, producevano e commercializzavano macchine e linee di cernita a tecnologia laser. La Visys era stata fondata dal sig. Peelaers, ex dipendente della BEST. Quest'ultimo aveva fatto registrare, per conto della

41 Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).
42 Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994 pag. 1).
43 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
44 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2013, pag. 41.

Visys, il nome di dominio «www.bestlasersorter.com». Il contenuto del sito Internet ospitato sotto questo nome di dominio era identico a quello dei siti Internet usuali della Visys, accessibili attraverso i nomi di dominio «www.visys.be» e «www.visysglobal.be». Digitando i termini «Best Laser Sorter» nel motore di ricerca google.be, quest'ultimo rinviava, come secondo risultato dopo il sito Internet della BEST, al sito Internet della Visys. Tale società utilizzava nei propri siti Internet, tra l'altro, i seguenti metatags: «Best+Helius, Best+Genius». Il giudice del rinvio, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), ha adito la Corte per accertare se la registrazione e l'utilizzo di un nome di dominio, da un lato, e l'utilizzo di metatags ripresi nei metadati di un sito web, dall'altro, possano essere considerati rientranti nella nozione di pubblicità ai sensi delle direttive 84/450/CEE[45] e 2006/114/CE[46].

La Corte ha dichiarato che l'articolo 2, punto 1, della direttiva 84/450/CEE e l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE, devono essere interpretati nel senso che la nozione di pubblicità, come definita dalle disposizioni suddette, comprende l'utilizzo di un nome di dominio nonché l'utilizzo di metatags nei metadati di un sito Internet, in una situazione in cui il nome di dominio o i metatags costituiti da parole chiave («keyword metatags») fanno riferimento ad alcuni prodotti o ad alcuni servizi o anche al nome commerciale di una società e costituiscono una forma di messaggio, che si rivolge ai potenziali consumatori e suggerisce loro che troveranno un sito Internet in rapporto con detti prodotti o servizi o anche con detta società.

Infatti, la nozione di pubblicità non può essere interpretata e applicata in modo tale che le iniziative intraprese da un professionista al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti o servizi, le quali possano influenzare il comportamento economico dei consumatori e avere perciò delle ripercussioni sui concorrenti di tale professionista, sfuggano alle regole di concorrenza leale imposte dalle direttive suddette.

Per contro, la registrazione, in quanto tale, di un nome di dominio non è ricompresa nella nozione suddetta. Infatti, si tratta di un atto meramente formale, il quale, di per sé stesso, non implica necessariamente la possibilità di una presa di conoscenza del nome di dominio da parte dei potenziali consumatori, e che dunque non è idoneo ad influenzare le scelte di questi ultimi (punti 39, 43, 48, 53, 60 e disp.).

Sentenza del 4 maggio 2017, Luc Vanderborght (C-339/15, EU:C:2017:335)[47]

Il sig. Luc Vanderborght, un dentista stabilito in Belgio, aveva effettuato pubblicità per prestazioni di cure dentistiche. Aveva apposto un pannello, indicante il suo nome, la sua qualifica di dentista, il suo sito Internet, nonché il recapito telefonico del suo studio. Inoltre, aveva creato un sito Internet che informava i pazienti sui diversi tipi di trattamento proposti nel suo studio. Infine, aveva inserito alcuni annunci pubblicitari in quotidiani locali. In seguito a una denuncia presentata dal Verbond der Vlaamse Tandartsen, un'associazione professionale di dentisti, erano stati avviati procedimenti penali nei confronti del sig. Vanderborght. Infatti, il

45 Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17).

46 Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

47 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2017, pag. 77.

diritto belga vietava qualsiasi tipo di pubblicità per prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e imponeva alcuni requisiti di discrezione. Investito della controversia, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) ha deciso di interpellare la Corte di giustizia al riguardo.

Secondo la Corte, la direttiva 2000/31/CE[48] deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale.

Il considerando 18 della direttiva 2000/31/CE precisa che la nozione di «servizi della società dell'informazione» abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono online. Peraltro, l'articolo 2, lettera f), di tale direttiva precisa che la nozione di «comunicazioni commerciali» comprende, in particolare, tutte le forme di comunicazione destinate a promuovere i servizi di una persona che esercita una libera professione. Ne consegue che la pubblicità di prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, effettuata mediante un sito Internet, costituisce un servizio di tal genere (punti 36-39). Il legislatore dell'Unione non ha escluso alcuna professione regolamentata dal principio dell'autorizzazione delle comunicazioni commerciali online, previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della suddetta direttiva. Sebbene tale disposizione consenta di tener conto delle peculiarità delle professioni sanitarie nell'elaborazione delle relative regole professionali, inquadrando le forme e le modalità delle comunicazioni commerciali online al fine segnatamente di garantire che non sia pregiudicata la fiducia dei pazienti nei confronti di tali professioni, tuttavia tali regole professionali non possono vietare in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità online avente lo scopo di promuovere l'attività di una persona che esercita una siffatta professione (punti 48-50, disp. 2).

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

Per quanto riguarda la necessità di una restrizione alla libera prestazione dei servizi come quella di cui al procedimento principale, è necessario tener conto del fatto che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri, in linea di principio, stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica.

Infatti, tutti i messaggi pubblicitari vietati dalla suddetta normativa non sono di per sé tali da produrre gli effetti contrari agli obiettivi menzionati. In simili circostanze, occorre considerare che gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui al procedimento principale potrebbero essere raggiunti mediante misure meno restrittive (punti 71-73, 75, 76, disp. 3).

Sentenza del 30 marzo 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV (C-146/16, EU:C:2017:243)

L'oggetto della controversia era costituito da un annuncio pubblicitario pubblicato in un giornale dalla DHL Paket, che gestiva la piattaforma di vendita online «MeinPaket.de» su cui venditori

48 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

professionisti offrivano in vendita prodotti. I beni presentati in tale annuncio, corredati di un codice, potevano essere acquistati presso venditori terzi attraverso detta piattaforma. Una volta connesso al sito, l'utente poteva immettere il rispettivo codice per essere rinviato a una pagina che presentava il bene in questione in modo più dettagliato e indicava il venditore, i cui dati rilevanti potevano essere consultati sotto un'apposita rubrica.

Secondo il Verband Sozialer Wettbewerb (VSW), un'associazione alla quale aderiscono segnatamente fornitori di articoli elettrici e elettronici nonché venditori per corrispondenza che mettono in vendita articoli di ogni genere, l'annuncio pubblicato presentava una pratica commerciale sleale. Ad avviso del VSW, la DHL Paket non rispettava il proprio obbligo di indicare l'identità e l'indirizzo geografico dei fornitori che utilizzavano la sua piattaforma di vendita. Il VSW ha promosso un'azione legale chiedendo la cessazione di tale attività pubblicitaria.

Adita dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Corte ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE[49] deve essere interpretato nel senso che un annuncio pubblicitario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che rientra nella nozione di «invito all'acquisto» ai sensi di tale direttiva, può soddisfare l'obbligo d'informazione previsto da tale disposizione.

Spetta al giudice del rinvio esaminare caso per caso, da un lato, se le restrizioni in termini di spazio nel testo pubblicitario giustifichino che le informazioni sul fornitore siano messe a disposizione soltanto a livello della piattaforma di vendita online e, dall'altro, all'occorrenza, se le informazioni richieste dall'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva riguardanti la piattaforma di vendita online siano comunicate semplicemente e rapidamente (punto 33 e disp.).

Sentenza del 3 marzo 2016, Daimler AG (C-179/15, EU:C:2016:134)

L'Együd Garage, una società ungherese specializzata nella vendita e nella riparazione di autoveicoli Mercedes, era vincolata da un contratto di assistenza per riparazioni alla Daimler, costruttore tedesco degli autoveicoli Mercedes e titolare del marchio internazionale «Mercedes-Benz». La società ungherese aveva il diritto di utilizzare tale marchio e di far figurare nei propri annunci la dicitura «officina autorizzata Mercedes-Benz». A seguito della risoluzione di detto contratto, l'Együd Garage aveva tentato di cancellare qualsiasi annuncio su Internet che potesse indurre il pubblico a ritenere che essa continuasse a essere contrattualmente vincolata alla Daimler. Nonostante le iniziative intraprese, alcuni annunci da cui risultava siffatta associazione avevano continuato ad essere diffusi su Internet e individuati dai motori di ricerca. La Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest – Capitale, Ungheria) ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva sui marchi [50] consenta alla Daimler di esigere da un precedente partner contrattuale che siano intraprese iniziative approfondite per evitare di arrecare pregiudizio al proprio marchio.

49 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

50 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

La Corte ha dichiarato che l'uso di un marchio di impresa da parte di un terzo, senza l'autorizzazione del titolare, effettuato al fine di comunicare al pubblico che detto terzo effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che esso è specializzato in tali prodotti costituisce un uso del marchio di impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95/CE. Ciò può essere vietato dal titolare del marchio a meno che non si applichino l'articolo 6, relativo alla limitazione degli effetti del marchio di impresa, o l'articolo 7, relativo all'esaurimento del diritto conferito da quest'ultimo. Un tale uso, ove avvenga senza il consenso del titolare del marchio di impresa, è idoneo a pregiudicare la funzione di indicazione di origine del marchio (punti 28-30).

L'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che non si tratta di un uso qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell'annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l'annuncio, di cancellare quest'ultimo o la dicitura del marchio che vi figura. Non possono più essere imputati a un inserzionista atti autonomi di altri operatori economici, quali quelli di gestori di siti Internet di ricerca, che agiscono non su commissione, ma di loro propria iniziativa e in nome proprio.

In queste due ipotesi il titolare del marchio non ha diritto, in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE, di agire nei confronti dell'inserzionista al fine di vietargli la messa in rete dell'annuncio che contiene l'indicazione del suo marchio (punti 34, 36, 37, 44 e disp.).

2. Responsabilità dei prestatori intermedi/Provvedimenti inibitori

Sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek (C-18/18, EU:C:2019:821)

La Facebook Ireland gestisce una piattaforma mondiale di social media (in prosieguo: «Facebook Service») per gli utenti che si trovano al di fuori degli Stati Uniti d'America e del Canada. La sig.ra Glawischnig-Piesczek era deputata del Nationalrat (Camera dei rappresentanti del Parlamento, Austria), presidente del gruppo parlamentare «die Grünen» (i Verdi) e portavoce federale di tale partito politico. Il 3 aprile 2016, un utente di Facebook Service ha condiviso, sulla sua pagina personale, un articolo della rivista di informazione austriaca online oe24.at intitolato «I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati», il che ha avuto come effetto di generare su tale pagina un «riquadro anteprima» del sito d'origine, contenente il titolo del suddetto articolo, un breve riassunto del medesimo, nonché una fotografia della sig.ra Glawischnig-Piesczek. Tale utente ha inoltre pubblicato, in merito all'articolo di cui trattasi, un commento redatto in termini che il giudice del rinvio ha dichiarato idonei a ledere l'onore della ricorrente nel procedimento principale, ingiuriarla e diffamarla. Il contributo di cui trattasi poteva essere consultato da ogni utente di Facebook Service.

Con lettera del 7 luglio 2016, la sig.ra Glawischnig-Piesczek ha chiesto alla Facebook Ireland, in particolare, di rimuovere tale commento. Poiché la Facebook Ireland non ha rimosso il commento di cui trattasi, la sig.ra Glawischnig-Piesczek ha proposto ricorso dinanzi a un tribunale di commercio che ha ordinato alla Facebook Ireland di cessare, immediatamente e fino

alla chiusura definitiva del procedimento relativo all'azione inibitoria, la pubblicazione e/o la diffusione di fotografie della ricorrente nel procedimento principale. La Facebook Ireland ha disabilitato l'accesso in Austria al contenuto inizialmente pubblicato.

Adito in appello, un tribunale regionale di grado superiore ha confermato l'ordinanza emessa in primo grado per quanto riguarda le affermazioni identiche. Per contro, esso ha dichiarato che la diffusione di affermazioni di contenuto equivalente doveva cessare unicamente per quanto riguarda quelle portate a conoscenza della Facebook Ireland dalla ricorrente nel procedimento principale, da terzi o in altro modo. Ciascuna delle parti nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva in sostanza sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE.

In via preliminare, la Corte ha sottolineato che, al fine di poter ottenere dal prestatore di servizi di hosting di cui trattasi che esso impedisca qualsiasi ulteriore danno agli interessi in causa, è legittimo che il giudice competente possa esigere da tale prestatore di servizi di hosting di bloccare l'accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione delle medesime (punto 37 e disp.).

Inoltre, secondo la Corte, un giudice di uno Stato membro è autorizzato a ordinare ad un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illeceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non sono tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto (punti 45, 53 e disp.).

Infine, tale giudice è legittimato a ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente (punto 53 e disp.).

3. Diritto della concorrenza

Sentenza del 13 ottobre 2011, Pierre Fabre (C-439/09, EU:C:2011:649)

La società Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (in prosieguo: la «PFDC») operava nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti cosmetici per il tramite di farmacisti, sul mercato europeo. I prodotti in questione non rientravano nella categoria dei medicinali. Tuttavia, contratti di distribuzione di tali prodotti precisavano che la vendita doveva essere effettuata esclusivamente in uno spazio fisico e con la presenza obbligatoria di un laureato in farmacia, limitando così, in concreto, qualsiasi forma di vendita su Internet. L'Autorità francese

garante della concorrenza aveva deciso che, a causa del divieto de facto di qualsiasi vendita su Internet, gli accordi di distribuzione della PFDC costituivano accordi anticoncorrenziali contrari sia alla normativa francese che al diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza. La PFDC ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi alla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia), la quale ha chiesto alla Corte di giustizia se un divieto generale e assoluto di vendere su Internet costituisca una restrizione della concorrenza «per oggetto», qualora siffatto accordo possa beneficiare di un'esenzione per categoria, e qualora, nel caso in cui l'esenzione per categoria non sia applicabile, tale accordo possa fruire di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

La Corte ha risposto che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale, tale clausola non è oggettivamente giustificata. Infatti, siffatta clausola contrattuale riduce considerevolmente la possibilità per un distributore autorizzato di vendere i prodotti oggetto del contratto a clienti situati al di fuori del suo territorio contrattuale o della sua zona di attività. Essa è dunque idonea a restringere la concorrenza in tale settore.

Esistono, tuttavia, esigenze legittime, come la salvaguardia di un commercio specializzato, in grado di fornire prestazioni specifiche per prodotti di alto livello qualitativo e tecnologico, che giustificano la limitazione della concorrenza sui prezzi a vantaggio della concorrenza riguardante fattori diversi dai prezzi. Al tal riguardo, la scelta di un sistema di distribuzione selettiva non ricade nel divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l'uso corretto, una simile rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario. Per quanto riguarda, in particolare, la vendita di prodotti cosmetici e di igiene personale, l'obiettivo di preservare l'immagine di prestigio di tali prodotti non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza (punti 38, 40, 41, 46, 47 e disp.).

L'articolo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 2790/1999[51], deve essere interpretato nel senso che l'esenzione per categoria prevista all'articolo 2 di detto regolamento non si applica agli accordi verticali che hanno per oggetto la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato (punti 53, 54, 56, 58, 59 e disp.).

Sentenza del 6 dicembre 2017, Coty Germany (C-230/16, EU:C:2017:941)

La Coty Germany vendeva prodotti cosmetici di lusso in Germania. Al fine di preservare la sua immagine di lusso, essa commercializzava alcune sue marche attraverso una rete di distribuzione selettiva, vale a dire distributori autorizzati. I punti vendita di questi ultimi

51 Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).

dovevano rispettare un certo numero di requisiti sotto il profilo dell'ambiente, delle dotazioni e dell'arredamento. Inoltre, i distributori autorizzati potevano vendere i prodotti in questione su Internet, a condizione che si servissero della propria vetrina elettronica oppure di piattaforme terze non autorizzate senza che l'intervento di queste ultime fosse riconoscibile dal consumatore. Per contro, era vietato espressamente agli stessi vendere i prodotti online attraverso piattaforme terze operanti in modo riconoscibile per i consumatori.

La Coty Germany ha proposto un ricorso dinanzi ai giudici tedeschi contro uno dei suoi distributori autorizzati, la Parfümerie Akzente, affinché le fosse vietato, ai sensi di detta clausola contrattuale, di distribuire i prodotti della Coty attraverso la piattaforma «amazon.de». Nutrendo dubbi sulla liceità di detta clausola alla luce del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, l'Oberlandgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania) ha interpellato la Corte di giustizia al riguardo.

Secondo la Corte, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che tale sistema di distribuzione selettiva finalizzato a salvaguardare l'immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario (punto 36, disp. 1).

Inoltre, l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010[52] deve essere interpretato nel senso che il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, operanti come distributori sul mercato, di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, non costituisce una restrizione della clientela, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), di detto regolamento (punto 69, disp. 3).

4. Vendita di medicinali e di dispositivi medici online

Sentenza dell'11 dicembre 2003 (Grande Sezione), Deutscher Apothekerverband (C-322/01, EU:C:2003:664)[53]

Il procedimento principale riguardava una controversia tra il Deutscher Apothekerverband eV, un'associazione avente lo scopo di difendere gli interessi economici e sociali della professione farmaceutica, e la 0800 DocMorris NV, una farmacia dei Paesi Bassi con sede in tale paese. Il sig. Jacques Waterval era farmacista e uno dei rappresentanti legali della DocMorris. Dal giugno 2000, la DocMorris e il sig. Waterval detenevano un sito Internet per la vendita di medicinali all'indirizzo Internet www.0800DocMorris.com. Si trattava di medicinali autorizzati o in Germania o nei Paesi Bassi. La consegna di siffatti medicinali avveniva soltanto su presentazione della ricetta medica originale. L'Apothekerverband contestava, dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), l'offerta di medicinali via Internet e la

52 Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

53 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2003, pag. 26.

consegna di essi attraverso un servizio internazionale di vendita per corrispondenza. A suo avviso, le disposizioni della legge tedesca sui medicinali non permettevano l'esercizio di tale attività. Il Tribunale del Land ha chiesto alla Corte se siffatti divieti violassero il principio della libera circolazione delle merci. Inoltre, anche supponendo l'esistenza di una violazione dell'articolo 28 CE, il giudice del rinvio ha chiesto se la normativa tedesca in discussione nel procedimento principale sia necessaria per tutelare efficacemente la salute e la vita delle persone, ai sensi dell'articolo 30 CE.

La Corte ha dichiarato che il divieto nazionale costituisce una misura di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 28 CE. Essa colpisce in misura maggiore le farmacie stabilite al di fuori del territorio nazionale e potrebbe essere tale da ostacolare maggiormente l'accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali.

L'articolo 30 CE può giustificare tale divieto nazionale, purché esso riguardi i medicinali soggetti a prescrizione medica. Infatti, tenuto conto dei rischi eventualmente connessi all'impiego di tali medicinali, è necessario poter verificare in modo efficace e responsabile l'autenticità delle ricette compilate dai medici e assicurare in tal modo la consegna del medicinale al cliente stesso o a una persona incaricata da quest'ultimo di ritirarlo. Per contro, l'articolo 30 CE non può essere invocato per giustificare un divieto assoluto di vendita per corrispondenza dei medicinali (punti 68, 74, 76, 112, 119, 124, 134, disp. 1).

Inoltre, l'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE[54] osta a un divieto nazionale di fare pubblicità alla vendita per corrispondenza dei medicinali la cui consegna è riservata esclusivamente alle farmacie nello Stato membro interessato, se tale divieto riguarda medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Infatti, l'articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, che autorizza la pubblicità presso il pubblico relativa ai medicinali non soggetti a prescrizione medica, non può essere interpretato nel senso che esso esclude la pubblicità relativa alla vendita per corrispondenza di medicinali sulla base dell'asserita necessità della presenza fisica di una farmacia (punti 143, 144, 148, disp. 2).

Sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (C-108/09, EU:C:2010:725)[55]

Secondo la normativa ungherese, la commercializzazione di lenti a contatto richiedeva un negozio specializzato avente una superficie minima di 18 m² o un locale separato dal laboratorio. Inoltre, nella vendita di tali prodotti, si doveva ricorrere ai servizi di un optometrista o di un medico oftalmologo qualificato in materia di lenti a contatto. Tuttavia, la società ungherese Ker-Optika commercializzava lenti a contatto tramite il suo sito Internet. Le autorità sanitarie ungheresi le avevano vietato di proseguire tale attività. La Ker-Optika ha impugnato tale decisione di divieto. Il Baranya megyei bíróság (Tribunale provinciale della Baranya, Ungheria), investito della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti alla normativa ungherese.

54 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001 pag. 67).

55 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2010, pag. 18.

La Corte ha risposto che le norme nazionali relative alla commercializzazione di lenti a contatto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE[56] nei limiti in cui riguardano l'offerta online e la conclusione del contratto per via elettronica. Per contro, norme nazionali concernenti la consegna di tali lenti non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE nonché la direttiva 2000/31/CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che autorizzi la commercializzazione di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici (punti 28, 31, 77 e disp.).

Infatti, la normativa costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dall'articolo 34 TFUE, in quanto il divieto ha ad oggetto la vendita per corrispondenza di lenti a contatto via Internet e la consegna presso il domicilio dei consumatori residenti nel territorio nazionale e priva gli operatori provenienti da altri Stati membri di una modalità particolarmente efficace di commercializzazione di tali prodotti, ostacolando pertanto considerevolmente l'accesso di questi ultimi al mercato dello Stato membro interessato.

Il legislatore nazionale ha superato i limiti del margine di discrezionalità di cui dispone per decidere del livello al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica, e tale normativa deve ritenersi eccessiva rispetto a quanto necessario per il perseguimento dell'obiettivo invocato. L'obiettivo può essere raggiunto tramite misure meno restrittive, consistenti nel sottoporre a talune restrizioni soltanto la prima consegna di lenti e nell'imporre agli operatori economici interessati la messa a disposizione del cliente di un ottico qualificato. Per gli stessi motivi, detta normativa non può essere considerata proporzionata all'obiettivo di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE (punti 58, 64, 74-76, 78 e disp.).

Sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C-148/15, EU:C:2016:776)

La Deutsche Parkinson Vereinigung, un'organizzazione tedesca di mutua assistenza che tentava di migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson, aveva pattuito un sistema di bonus con la farmacia per corrispondenza DocMorris con sede nei Paesi Bassi. I suoi membri potevano usufruire del sistema di bonus quando acquistavano medicinali che, essendo destinati alla terapia per il morbo di Parkinson, erano soggetti a prescrizione medica e potevano essere consegnati solo in farmacia. Un'associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale aveva ritenuto che tale sistema di bonus violasse la normativa tedesca, la quale prevedeva prezzi uniformi di vendita, da parte delle farmacie, per i medicinali soggetti a prescrizione.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) ha adito la Corte per accertare se tale fissazione di prezzi uniformi sia compatibile con la libera circolazione delle merci.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che tale normativa nazionale configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione. Tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a

56 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale.

Infatti, le farmacie tradizionali sono maggiormente in grado, rispetto alle farmacie per corrispondenza, di dispensare consulenze individuali ai pazienti e di assicurare la fornitura di medicinali in caso di urgenza. Occorre ritenere che la concorrenza sui prezzi possa rappresentare un parametro concorrenziale più significativo per queste ultime.

L'articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale non può essere giustificata alla luce dell'obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, dal momento che tale normativa non è idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti. L'obiettivo di assicurare un approvvigionamento sicuro e di qualità di medicinali su tutto il territorio nazionale rientra nell'ambito dell'articolo 36 TFUE. Tuttavia, siffatta normativa può essere validamente giustificata solo qualora sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo legittimo perseguito e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento.

A tal riguardo, una maggiore concorrenza sui prezzi tra le farmacie sarebbe vantaggiosa per l'approvvigionamento uniforme di medicinali e non incide negativamente sull'assolvimento da parte delle farmacie tradizionali di determinate attività d'interesse generale, quali la preparazione di medicinali su ricetta o il mantenimento di una data scorta e di un dato assortimento di medicinali. Infine, una concorrenza sui prezzi potrebbe essere vantaggiosa per il paziente, dato che consentirebbe di offrire i medicinali soggetti a prescrizione a prezzi più favorevoli (punti 34, 38, 40, 43, 46, disp. 2).

5. Giochi d'azzardo

Sentenza del 6 novembre 2003 (Grande Sezione), Gambelli (C-243/01, EU:C:2003:597)[57]

Il sig. Piergiorgio Gambelli e altre 137 persone gestivano in Italia centri di trasmissione dati che raccoglievano scommesse sportive nel territorio italiano, per conto di un bookmaker inglese al quale essi erano collegati via Internet. Il bookmaker, la Stanley International Betting Ltd, esercitava le sue attività in base a una licenza rilasciata dalla Città di Liverpool ai sensi del diritto inglese. In Italia, tale attività era riservata allo Stato o ai suoi concessionari. Qualsiasi violazione di tale norma poteva sfociare in una sanzione penale fino a un anno di reclusione. Erano stati avviati procedimenti penali nei confronti del sig. Gambelli. Quest'ultimo sosteneva che le disposizioni italiane erano contrarie ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Il Tribunale di Ascoli Piceno (Italia), investito della causa, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee come interpretare le disposizioni del Trattato CE in materia.

La Corte ha dichiarato che siffatta normativa nazionale costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi previste rispettivamente agli articoli 43 CE e 49 CE. Per essere giustificata, essa deve fondarsi su motivi imperativi di interesse generale,

57 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2003, pag. 39.

essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo ed essere applicata in modo non discriminatorio.

Spetta, a tal proposito, ai giudici nazionali verificare se siffatta normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

La Corte ha altresì statuito che laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto del procedimento principale (punti 65, 69, 72, 76 e disp.).

Sentenza dell'8 settembre 2009 (Grande Sezione), Liga Portuguesa e Bwin International (C-42/07, EU:C:2009:519)[58]

La Bwin, un'impresa di giochi online con sede a Gibilterra (Regno Unito) e non avente alcuna sede in Portogallo, offriva giochi d'azzardo su un sito Internet. I suoi server erano situati a Gibilterra e in Austria. La Liga, una persona giuridica di diritto privato, che raggruppava tutti i club che gareggiano in tornei di calcio a livello professionistico in Portogallo, aveva cambiato nome per divenire la Bwin Liga, in quanto detta impresa diveniva il principale sponsor istituzionale della serie A del calcio in Portogallo. Il sito Internet della Liga era stato munito di riferimenti al sito Internet della Bwin e di un collegamento diretto verso il medesimo.

La direzione del dipartimento dei giochi della Santa Casa ha quindi emanato una serie di decisioni con cui ha inflitto ammende alla Liga e alla Bwin per lo sviluppo di giochi sociali, da un lato, e, dall'altro, per la pubblicità effettuata a favore di tali giochi. La Liga e la Bwin hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto (Tribunale penale di Porto, Portogallo) ai fini dell'annullamento di dette decisioni, invocando, segnatamente, gli articoli 43 CE, 49 CE e 56 CE.

La Corte ha dichiarato che, qualora una misura nazionale incida simultaneamente su più libertà fondamentali, la Corte la esamina, in linea di principio, riguardo ad una sola di esse qualora emerga che, nelle circostanze del caso di specie, le altre siano del tutto secondarie rispetto alla prima e possano essere ad essa collegate (punto 47).

Essa ha poi constatato che siffatta normativa dà luogo a una restrizione alla libera prestazione di servizi garantita dall'articolo 49 CE, imponendo, inoltre, una restrizione alla libertà dei residenti nello Stato membro interessato di beneficiare, tramite Internet, dei servizi offerti in altri Stati membri. Tuttavia, la restrizione di cui trattasi può essere considerata giustificata dall'obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità.

58 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2009, pag 27.

Il settore dei giochi d'azzardo offerti tramite Internet non costituisce oggetto di un'armonizzazione comunitaria. Uno Stato membro può quindi legittimamente ritenere che il solo fatto che un operatore privato offra legittimamente servizi tramite Internet in un altro Stato membro, in cui sia stabilito, non possa essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali. Inoltre, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l'operatore, i giochi d'azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura differente per quanto attiene ad eventuali frodi. Non può essere peraltro esclusa la possibilità che un operatore, che sponsorizzi talune delle competizioni sportive per le quali accetta scommesse, possa trovarsi in una situazione che gli consenta di influire sul risultato delle medesime e di aumentare così i propri profitti. L'articolo 49 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro, che vieti ad operatori privati stabiliti in altri Stati membri, in cui forniscono legittimamente servizi analoghi, di offrire giochi d'azzardo tramite Internet sul territorio di detto Stato membro (punti 53, 54, 67-73 e disp.).

Sentenza del 22 giugno 2017, Unibet International (C-49/16, EU:C:2017:491)

La società maltese Unibet International organizzava giochi d'azzardo online. Nel 2014 l'Unibet, titolare di autorizzazioni rilasciate da diversi Stati membri, aveva fornito su siti Internet in lingua ungherese servizi di giochi d'azzardo, sebbene non fosse in possesso dell'autorizzazione necessaria in Ungheria. Le autorità ungheresi avevano, da un lato, imposto il blocco temporaneo dell'accesso dall'Ungheria ai siti Internet dell'Unibet e, dall'altro, inflitto un'ammenda all'Unibet. In teoria, sarebbe stato possibile rilasciare agli operatori stabiliti in altri Stati membri un'autorizzazione che consentisse l'organizzazione di giochi d'azzardo online, in quanto la fornitura di tali servizi non era stata riservata a un monopolio statale. Tuttavia, essi si trovavano, in pratica, nell'impossibilità di procurarsi siffatta autorizzazione. In tale contesto, la Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria) ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa ungherese in questione sia compatibile con il principio della libera prestazione di servizi.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo online, qualora essa contenga disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori con sede in altri Stati membri oppure qualora contenga disposizioni non discriminatorie, ma che sono applicate in modo non trasparente tanto da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di offerenti che hanno sede in altri Stati membri.

Una disposizione secondo cui gli operatori di comprovata affidabilità dovrebbero aver esercitato, per un periodo di almeno dieci anni, un'attività di organizzazione di giochi d'azzardo nel territorio di detto Stato membro, sfavorisce gli operatori aventi sede in altri Stati membri. La mera invocazione di un obiettivo di interesse generale non può bastare a giustificare una simile disparità di trattamento.

L'obbligo nazionale di aver esercitato per tre anni in uno Stato membro un'attività di organizzazione di giochi d'azzardo non genera vantaggi in favore degli operatori con sede nello Stato membro ospitante e potrebbe essere giustificato da un obiettivo di interesse generale. Occorre tuttavia che le disposizioni in questione siano applicate in modo trasparente nei confronti di tutti gli offerenti. Non rispetta tale requisito una normativa nazionale nella quale le

condizioni per l'esercizio dei poteri del Ministro dell'Economia nell'ambito di una tale procedura nonché le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dagli operatori di giochi d'azzardo nella presentazione della loro offerta non risultano definite con sufficiente precisione (punti 44-48, disp. 1).

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a sanzioni inflitte a motivo della violazione della normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo, nel caso in cui una simile normativa nazionale risulti contraria al suddetto articolo (punto 51, disp. 2).

6. Economia della condivisione

Sentenza del 20 dicembre 2017 (Grande Sezione), Asociación Profesional Élite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981)[59]

La piattaforma elettronica Uber forniva, mediante un'applicazione, un servizio retribuito di messa in contatto di conducenti non professionisti che utilizzavano il proprio veicolo. Nel 2014 un'associazione professionale di tassisti della città di Barcellona (Spagna) aveva proposto un ricorso dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 3 di Barcellona, Spagna). A suo avviso, le attività della Uber costituivano pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale. Il Tribunale di commercio ha ritenuto necessario verificare se la Uber dovesse possedere una previa autorizzazione amministrativa. Se il servizio rientrasse nella direttiva relativa ai servizi nel mercato interno[60] o nella direttiva 98/34/CE[61], le pratiche della Uber non potrebbero essere considerate sleali.

La Corte ha dichiarato che le questioni del giudice del rinvio vertono sulla qualificazione giuridica del servizio in questione ed essa è quindi competente a statuire su tali questioni (punti 20, 21).

Pertanto, siffatto servizio potrebbe essere qualificato come «servizio della società dell'informazione», ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE. Tale servizio costituisce un «servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

Siffatto servizio non è soltanto un servizio d'intermediazione che consiste nel mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone, un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana. Infatti, in una situazione come quella presa in considerazione dal giudice del rinvio, il fornitore crea al contempo un'offerta di servizi di trasporto urbano, che rende accessibile con l'applicazione e di cui organizza il funzionamento generale.

59 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2017, pag. 38.

60 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

61 Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

I conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi di trasporto senza l'applicazione e i passeggeri non ricorrerebbero ai servizi di detti conducenti. Inoltre, la Uber esercita un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti e fissa, mediante l'omonima applicazione, se non altro il prezzo massimo della corsa, essa riceve tale somma dal cliente prima di versarne una parte al conducente non professionista del veicolo. Inoltre, esercita un certo controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportamento di quest'ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione. Tale servizio di intermediazione deve essere quindi considerato come «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE, ed è quindi escluso dall'ambito di applicazione di detta direttiva (punti 35, 37-40, 42, 43).

Sentenza del 10 aprile 2018 (Grande sezione), Uber France (C-320/16, EU:C:2018:221)

La società francese Uber France, che gestiva un servizio denominato Uber Pop con il quale metteva in contatto conducenti non professionisti, che utilizzavano il proprio veicolo, con persone che desideravano effettuare spostamenti in area urbana, mediante un'applicazione per smartphone, era perseguita penalmente per aver organizzato tale servizio. Essa sosteneva che la normativa francese in base alla quale era perseguita costituiva una regola tecnica riguardante un servizio della società dell'informazione ai sensi della direttiva concernente le norme e le regolamentazioni tecniche[62]. Tale direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamento che stabilisca regole tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell'informazione. Orbene, nel caso di specie, le autorità francesi non avevano notificato alla Commissione la normativa penale in questione prima della sua promulgazione. Investito della causa, il tribunal de grande instance de Lille (Tribunale di primo grado di Lille, Francia) ha chiesto alla Corte di giustizia se le autorità francesi fossero tenute o meno a notificare preventivamente il progetto di legge alla Commissione.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 1 della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, la quale sanzioni penalmente il fatto di organizzare siffatto sistema, riguarda un «servizio nel settore dei trasporti», laddove essa si applichi ad un servizio di intermediazione che viene fornito tramite un'applicazione per smartphone e che è parte integrante di un servizio complessivo di cui l'elemento principale è il servizio di trasporto. Un servizio siffatto è escluso dall'ambito di applicazione di tali direttive (punto 27 e disp.).

La Corte ha ricordato di aver dichiarato, nella causa Asociación Profesional Élite Taxi, C-434/15, (v. supra), che il servizio UberPop rientrava nel settore del trasporto e non costituiva un servizio della società dell'informazione ai sensi della direttiva 98/34. Secondo la Corte, il servizio UberPop proposto in Francia è sostanzialmente identico a quello fornito in Spagna. Ne consegue che le autorità francesi non erano tenute a notificare preventivamente il progetto di legge penale in questione alla Commissione.

62 Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

7. IVA

Sentenze del 5 marzo 2015, Commissione/Francia e Commissione/Lussemburgo (C-479/13 e C-502/13, EU:C:2015:141 e EU:C:2015:143)

In Francia e in Lussemburgo la fornitura di libri elettronici era soggetta a un'aliquota ridotta dell'IVA. Pertanto, dal 1° gennaio 2012, la Francia e il Lussemburgo applicavano rispettivamente un'aliquota dell'IVA del 5,5% e del 3% alla fornitura di libri elettronici.

I libri elettronici (o digitali) in questione nel caso di specie comprendevano i libri in formato elettronico forniti a titolo oneroso mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, per essere consultati su un computer, uno smartphone, un lettore di libri elettronici (ebook reader) o qualsiasi altro sistema di lettura. La Commissione europea ha chiesto alla Corte di giustizia di constatare che, applicando un'aliquota ridotta dell'IVA alla fornitura di libri elettronici, la Francia e il Lussemburgo non hanno adempiuto gli obblighi ad essi incombenti in forza della direttiva IVA[63].

La Corte ha dichiarato che uno Stato membro che applica un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alla fornitura di libri digitali o elettronici non adempie gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE e del regolamento (UE) n. 282/2011[64].

Infatti, dalla formulazione del punto 6 dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE risulta che l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto è applicabile all'operazione consistente nel fornire un libro che si trova su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, un simile supporto non è tuttavia incluso nella fornitura di libri elettronici. Inoltre, come risulta dall'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva, il legislatore dell'Unione ha deciso di escludere ogni possibilità di applicare un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto ai servizi forniti per via elettronica. Orbene, la fornitura di libri elettronici costituisce un tale servizio, in quanto non può essere considerata una cessione di beni, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, non potendosi i libri elettronici qualificare come beni materiali. Parimenti, la fornitura di libri elettronici risponde alla definizione di servizi forniti per via elettronica contenuta nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 282/2011.

Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal principio di neutralità fiscale, in quanto tale principio non consente di estendere l'ambito d'applicazione di un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto in assenza di una disposizione non equivoca (punti 27, 28, 33-36, 42, 43, 46 e disp.).

63 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

64 Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Sentenza del 7 marzo 2017 (Grande Sezione), RPO (C-390/15, EU:C:2017:174)[65]

Conformemente alla direttiva IVA[66], gli Stati membri potevano applicare un'aliquota ridotta dell'IVA alle pubblicazioni su carta quali i libri, i giornali e i periodici. Per contro, le pubblicazioni digitali dovevano essere assoggettate alla normale aliquota IVA, ad eccezione dei libri digitali forniti su un supporto fisico. (ad esempio, CD-ROM). Il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia), adito dal mediatore polacco, nutriva dubbi sulla validità di tale differenza di imposizione. Esso ha chiesto alla Corte di giustizia, da un lato, se la stessa sia compatibile con il principio della parità di trattamento e, dall'altro, se il Parlamento europeo sia stato sufficientemente coinvolto nel procedimento legislativo.

Secondo la Corte, l'obbligo di consultare il Parlamento nel corso del procedimento legislativo, nei casi previsti dal Trattato, implica che esso sia nuovamente consultato ogni volta che l'atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale il Parlamento è già stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dal Parlamento stesso.

Occorre constatare che il testo del punto 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE modificata non è altro che una semplificazione redazionale del testo contenuto nella proposta di direttiva e la cui sostanza è stata integralmente mantenuta (punti 26, 30-32, 34, 36).

Inoltre, dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del punto 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE o dell'articolo 98, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell'allegato III alla medesima.

Si deve constatare che la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, da un lato, e la fornitura di libri digitali per via elettronica, dall'altro, costituiscono situazioni comparabili. Si deve ritenere che tali disposizioni instaurino una differenza di trattamento tra due situazioni peraltro comparabili sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione. Qualora si constati una differenza di tal genere, il principio della parità di trattamento non risulta tuttavia violato se tale differenza è debitamente giustificata. Ciò avviene quando la differenza di trattamento sia collegata a un legittimo scopo perseguito dalla misura che ha l'effetto di instaurare una differenza siffatta e quest'ultima sia proporzionata a tale scopo.

In tale contesto, resta inteso che il legislatore dell'Unione è chiamato, quando adotta una misura di carattere fiscale, a operare scelte di natura politica, economica e sociale, nonché a stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, occorre riconoscergli, in tale ambito, un ampio potere discrezionale, di modo che il controllo giurisdizionale si deve limitare al controllo dell'errore manifesto. Dalle spiegazioni del Consiglio e della Commissione risulta infatti che si è ritenuto necessario assoggettare i servizi forniti per via elettronica a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l'aliquota IVA applicabile a tali servizi potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata. A tal riguardo, la possibilità di applicare

65 Detta sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2017, pag. 24.

66 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18).

un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d'insieme della misura voluta dal legislatore dell'Unione (punti 41, 42, 49, 51-54, 57, 59, 60, 66, 70, 72 e disp.).